



**Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri**

**della provincia di Padova**

35139 PADOVA - Via San Prosdocimo, 6/8 – telefoni (049) 8718855

e-mail: [info@omco.pd.it](mailto:info@omco.pd.it) - [info.pd@pec.omceo.it](mailto:info.pd@pec.omceo.it)

**Concorso Pubblico per titoli ed esami per n. 1 posto di dirigente amministrativo di seconda fascia del settore giuridico-economico, a tempo indeterminato, Sezione II° Dirigenti del CCNL Funzioni Centrali**

Art. 1

*(Posti a concorso)*

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami per il conferimento di un posto nella qualifica di dirigente di seconda fascia nel settore giuridico-economico, a tempo indeterminato, nel ruolo del personale dell'Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Padova, di seguito denominato OMCEO di Padova o semplicemente l'Ordine.
2. L'OMCEO di Padova, in ragione di sopravvenute esigenze organizzative e di servizio, si riserva la facoltà di revocare il presente bando o di procedere alla variazione dei posti banditi.

Art. 2

*(Requisiti di ammissione)*

1. Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- I. Cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea. I cittadini di Stati membri dell'Unione Europea debbono possedere tutti requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza ed avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;
- II. Godimento dei diritti politici. Non possono accedere al concorso coloro i quali siano esclusi dall'elettorato politico attivo;
- III. Idoneità fisica all'impiego. L'Ordine, comunque, ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso, in base alla normativa vigente;
- IV. Qualità morali e condotta incensurabile;
- V. Posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva per i cittadini già soggetti a tale obbligo;
- VI. Essere in possesso di uno dei titoli di studio di seguito indicati:
  - i. Diploma di laurea (DL), di cui all'ordinamento preesistente al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999 n. 509, in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche;
  - ii. Laurea specialistica (LS), oppure laurea magistrale (LM) tra quelle appartenenti alle classi di lauree specialistiche in finanza, giurisprudenza, scienza dell'economia, scienze della politica, scienze delle pubbliche amministrazioni, scienze economiche per l'ambiente e la cultura, scienze economiche-aziendali, scienze per la cooperazione allo sviluppo, sociologia, teoria e tecniche della

- formazione e dell'informazione giuridica e lauree equipollenti
- iii. I diplomi di laurea conseguiti all'estero saranno considerati utili purché riconosciuti equipollenti a uno dei diplomi di laurea italiani: a tal fine nella domanda di concorso devono essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa vigente; le equipollenze devono sussistere alla data del termine utile per la presentazione delle domande.
2. Trovarsi, inoltre, in una delle seguenti posizioni:
- a) essere dipendente di ruolo delle pubbliche amministrazioni, munito di laurea, che abbia compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 2018, n. 80, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni;
  - b) coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea.
3. Non possono essere ammessi al concorso:
- 1. coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione a seguito di procedimento disciplinare o di condanne penali;
  - 2. coloro che hanno procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione ovvero il mantenimento di un rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione;
  - 3. coloro che siano stati destituiti o dispensati o licenziati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti o licenziati da altro impiego statale, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3.
4. I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
5. Con provvedimento motivato l'Ordine potrà disporre, in qualsiasi momento, anche successivamente all'espletamento del concorso - cui, pertanto, i candidati vengono ammessi con riserva, l'esclusione dal concorso medesimo per difetto dei prescritti requisiti.

### Art. 3

#### *(Presentazione della domanda. Termini e modalità)*

1. La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta semplice e debitamente firmata, dovrà essere inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) il cui indirizzo deve essere intestato personalmente al candidato ovvero presentata personalmente presso la sede dell'OMCEO di Padova sita in Via San Prodocimo, 6, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del trentesimo a decorrere dalla pubblicazione dell'avviso relativo al presente bando nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - Concorsi ed esami.
2. Il termine di cui sopra, qualora venga a scadere in un giorno festivo, si intenderà prorogato al primo giorno non festivo immediatamente successivo.

La data di presentazione delle domande è comprovata:

- in caso di presentazione diretta, dal timbro e data apposto sulla domanda dal personale addetto al ricevimento della medesima;

- in caso di invio a mezzo PEC, dalla ricevuta di accettazione e consegna.

3. Alla domanda dovranno essere allegati, pena l'esclusione dal concorso:

- curriculum vitae;

- una fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità;

- dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 relativa agli studi compiuti, le abilitazioni conseguite, le eventuali pubblicazioni, i servizi prestati, le funzioni svolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività scientifica o professionale, riportando gli esatti riferimenti di ciascun titolo indicato (ad esempio: data, durata, eventuale votazione, eventuale partecipazione in qualità di relatore a corsi, istituto o ente presso il quale il titolo è stato attribuito, eventuali interruzioni di servizio prestato quale dipendente presso p.a. Non saranno prese in considerazione dichiarazioni sostitutive redatte senza le indicazioni sopraindicate.

- un elenco in carta semplice dei titoli asseriti, suddivisi per categorie così come previste dal successivo art. 7.

4. Le dichiarazioni sostitutive previste per i cittadini italiani si applicano ai cittadini della Unione europea.

5. I candidati dovranno compilare il *fac-simile* di domanda di partecipazione e i relativi allegati in tutte le loro parti secondo le indicazioni ivi contenute; i candidati che compileranno i fac-simile in modo incomplete o con modalità diverse da quelle ivi previste ovvero privo della firma, saranno esclusi con provvedimento motivato.

6. Il ritardo nell'inoltro delle domande, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta l'inammissibilità di quest'ultimo al concorso.

7. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n.445/2000, quanto segue:

I. cognome e nome (le donne coniugate devono indicare il cognome da nubile)

II. data e luogo di nascita;

III. codice fiscale;

IV. residenza, un numero telefonico, fisso o mobile, nonché un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), intestato personalmente al candidato, presso il quale saranno indirizzate le comunicazioni relative al concorso. Il candidato ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'OMCEO di Padova ogni variazione;

V. il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;

VI. il godimento dei diritti politici ed il Comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto ovvero dello Stato di appartenenza o provenienza (in caso di non iscrizione, indicare i motivi di eventuale cancellazione o della mancata iscrizione);

VII. il titolo di studio posseduto tra quelli previsti dal presente bando, con l'esatta indicazione dell'Università che lo ha rilasciato e dell'anno accademico in cui è stato conseguito, nonché gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza con uno dei titoli di studio richiesti qualora il diploma di laurea sia stato conseguito all'estero. Nel caso in cui l'equiparazione del titolo straniero non sia stata ancora dichiarata, il candidato dovrà indicare gli estremi della richiesta di attivazione della procedura;

VIII. i periodi di aspettativa per motivi di famiglia, personali o di studio goduti, la durata dei periodi stessi, nonché ogni altro provvedimento interruttivo del computo dell'effettivo servizio. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;

IX. di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce;

- X. l'assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso. In caso contrario indicare le condanne riportate, le date delle sentenze e l'autorità giudiziaria emanante (da indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale e non menzione, etc.) nonché i procedimenti eventualmente pendenti;
- XI. le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, anche a seguito di sanzioni disciplinari con esplicita dichiarazione di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto o licenziato da un impiego statale ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3;
- XII. di essere in regola con le norme relative agli obblighi militari;
- XIII. l'eventuale possesso di titoli di preferenza a parità di merito previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modifiche, specificando eventualmente l'ufficio e l'Amministrazione presso cui è depositata la relativa documentazione. Tali titoli, qualora non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria finale;
- XIV. la conoscenza della lingua inglese che sarà accertata nel corso della prova orale prevista dal presente bando;
- XV. il candidato portatore di handicap, fermo restando, comunque, il requisito dell'idoneità fisica tale da permettere lo svolgimento delle funzioni proprie del dirigente di seconda fascia, deve indicare nella domanda la propria condizione e specificare con nota scritta, da allegare alla domanda di partecipazione al concorso, l'ausilio ed i tempi aggiuntivi eventualmente necessari per lo svolgimento delle prove, ai sensi dell'art. 20 della legge 104 del 5 febbraio 1992, e dell'art. 16, comma 1 della legge n. 68 del 12 marzo 1999. A tal fine, la domanda dovrà essere, altresì, corredata da apposita certificazione rilasciata da competente struttura sanitaria, che, in relazione allo specifico handicap ed al tipo di prova da sostenere, indichi gli elementi essenziali occorrenti per la fruizione dei benefici richiesti al fine di consentire all'Ordine di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire agli interessati una regolare partecipazione al concorso;
- XVI. il candidato deve dichiarare di autorizzare il trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Europeo n. 679 del 24 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.

8. La domanda di partecipazione dovrà essere integrata, pena l'esclusione dal concorso, con le seguenti dichiarazioni:

-se si trova nella condizione di cui all'art. 2 comma VII lett. a) del presente bando, dovrà dichiarare di essere dipendente di ruolo di pubblica amministrazione, la qualifica attualmente rivestita e la sua decorrenza, l'ufficio e l'Amministrazione di appartenenza e l'attuale sede di servizio, gli estremi di eventuali provvedimenti relativi alla concessione di periodi di aspettativa per motivi di famiglia, la durata dei periodi stessi, nonché ogni altro provvedimento interruttivo del computo dell'effettivo servizio. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa.

- se si trova nella condizione di cui all'art. 2 comma VII lett. b) del presente bando, dovrà dichiarare l'ufficio e l'ente o struttura pubblica presso cui ha ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati, il periodo di servizio prestato con le suddette funzioni, gli estremi di eventuali provvedimenti relativi alla concessione di periodi di aspettativa per motivi di famiglia, la durata dei periodi stessi, nonché ogni altro provvedimento interruttivo del computo dell'effettivo servizio. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa.

9. Come già indicato all'art. 3, la domanda di partecipazione al concorso ed i relativi allegati che sono parte integrante della domanda dovranno essere firmati in calce dal candidato. Non saranno presi in considerazione domande ed allegati privi di firma.

10. I candidati le cui domande di partecipazione, integrate dai relativi allegati, non contengano tutte le dichiarazioni previste dal presente articolo, relativamente al possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, saranno esclusi dallo stesso con atto motivato. Le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti ovvero l'uso di atti falsi sono penalmente sanzionati come previsto dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

11. L'Ordine non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta o incompleta indicazione dell'indirizzo PEC indicato nella domanda da parte del candidato.

12. I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'Ordine potrà disporre, con provvedimento motivato, anche a procedimento concorsuale ultimato, l'esclusione dei concorrenti in difetto dei prescritti requisiti. Di tale esclusione verrà data comunicazione all'interessato.

#### Art.4

##### *(Commissione esaminatrice)*

1. Con atto deliberativo del Consiglio dell'Ordine sarà nominata la Commissione esaminatrice ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 garantendo il rispetto delle situazioni di incompatibilità e pari opportunità previste dalla legge.

2. La Commissione esaminatrice può essere integrata da un esperto nella lingua straniera oggetto del concorso e da un componente esperto di informatica, ai fini dell'espletamento della prova di esame di cui al successivo art. 6. Le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario dell'Ordine appartenente all'Area C.

3. La Commissione esaminatrice dispone, complessivamente, di 420 punti così ripartiti:

a) 120 punti per i titoli;

b) 300 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

a) 100 punti per la prima prova scritta;

b) 100 punti per la seconda prova scritta;

c) 100 punti per la prova orale.

4. La votazione complessiva è determinata sommando il punteggio conseguito in ciascuna prova scritta ed il voto riportato nella prova orale, nonché il punteggio conseguito all'esito della valutazione dei titoli.

5. La Commissione esaminatrice stabilisce preventivamente i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi da attribuire alle singole prove.

#### Art.5

##### *(Preselezione e calendario delle prove)*

1. In relazione al numero delle domande pervenute l'Ordine si riserva sin d'ora la facoltà di effettuare una prova preselettiva, consistente in una serie di domande a risposta multipla sulle materie oggetto delle prove di cui al seguente art.6; tale prova determinerà l'ammissione dei candidati alle successive prove d'esame.

Per l'espletamento della preselezione l'Ordine potrà avvalersi anche di aziende specializzate in selezione di personale sempre nel rispetto della normativa riguardante il trattamento dei dati.

2. Verrà dato avviso della sede e della data di svolgimento della prova preselettiva, prove scritte e della prova orale nonché di eventuali rinvii, nel sito internet dell'Ordine - [www.omco.pd.it](http://www.omco.pd.it) - nella sezione Amministrazione Trasparente - Concorsi.

3. La pubblicazione dell'avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati si presenteranno a sostenere la predetta prova senza altro preavviso o invito.

4. L'assenza del candidato alla prova preselettiva, quale ne sia la causa, comporterà l'esclusione dal concorso. L'esito della prova preselettiva non concorrerà alla formazione del voto finale di

merito.

5. L'esito della prova preselettiva verrà reso noto *on line* sul sito internet - nella sezione Amministrazione Trasparente - tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
6. All'esito della preselezione, sono ammessi a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a trenta volte il numero dei posti messi a concorso. Saranno ammessi, altresì, tutti i candidati aventi il medesimo punteggio del candidato collocatosi all'ultimo posto.
7. Ai sensi dell'art. 20, comma 2 bis, della legge 104/1992, il candidato portatore di handicap affetto da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuto a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista.
8. Nel caso in cui non sia necessario effettuare la preselezione, attraverso avviso sul sito internet dell'Ordine - nella sezione Amministrazione Trasparente - i candidati saranno informati del giorno, dell'ora e del luogo in cui si svolgeranno le prove scritte stabilite nel successivo articolo.
6. È onere del candidato controllare costantemente il sito internet dell'Ordine per verificare eventuali modifiche del giorno, dell'ora e del luogo in cui si svolgeranno le prove.
9. I candidati si presenteranno a sostenere le prove scritte, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, senza altro preavviso o invito.
10. Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione, via PEC, con almeno venti giorni di anticipo, della data fissata per l'effettuazione della prova stessa.
11. La prova orale si svolgerà presso la sede dell'Ordine o altra sede idonea, in un'aula aperta al pubblico. Al termine di ogni seduta della prova orale la Commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno di essi riportato. Tale elenco, sottoscritto dalla Commissione esaminatrice, sarà pubblicato sul sito internet dell'Ordine nella Sezione Amministrazione Trasparente.
12. Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.

#### *Art.6*

#### *(Prove d'esame)*

1. Il concorso per esami consiste nello svolgimento di due prove scritte e di una prova orale.
2. Coloro che non si presentano nei giorni e nelle ore indicate per lo svolgimento delle prove saranno inderogabilmente esclusi dalla procedura.
3. La Commissione esaminatrice stabilisce preventivamente i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi da attribuire alle singole prove.
4. Ciascuna prova è valutata in centesimi e si intende superato con un punteggio non inferiore a settanta centesimi.
5. Il punteggio complessivo è determinato sommando i voti riportati in ciascuna prova scritta ed il voto riportato nella prova orale.
6. La prima delle due prove scritte, a contenuto teorico, la cui durata sarà stabilita dalla Commissione esaminatrice, verterà su una o più delle seguenti materie e argomenti:
  - diritto costituzionale pubblico;
  - diritto amministrativo;
  - normativa relativa agli obblighi di trasparenza e anticorruzione nella pubblica amministrazione;
  - codice dell'amministrazione digitale e normativa sulla transizione digitale;
  - diritto alla protezione dei dati personali;
  - diritto penale nella parte dedicata ai reati contro la pubblica amministrazione;
  - diritto del pubblico impiego, contrattazione collettiva pubblica e codice comportamentale dei dipendenti pubblici e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  - contabilità pubblica ed appalti pubblici, con particolare riferimento agli enti pubblici non

economici;

- principi di legislazione sanitaria;
- legislazione ordinistica e codice di deontologia medica.

7. La seconda prova scritta, a contenuto pratico, la cui durata sarà stabilita dalla Commissione esaminatrice, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti all'analisi e alla soluzione corretta, sotto il profilo delle legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di problematiche inerenti alle funzioni dirigenziali da svolgere e consisterà nella risoluzione di un caso in ambito giuridico amministrativo e/o gestionale organizzativo.

8. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della Commissione esaminatrice.

10. Non sono ammessi nelle aule codici e testi d'esame, cellulari o palmari o altri mezzi di comunicazione.

11. La prova orale, che mira ad accertare la preparazione e la professionalità del candidato, nonché l'attitudine all'espletamento delle funzioni dirigenziali, verterà oltre che sulle materie e argomenti delle prove scritte anche su:

- diritto comunitario;
- diritto tributario;
- diritto civile con particolare riguardo alla responsabilità professionale del medico nei confronti del paziente.

12. Nell'ambito della prova orale è accertata, inoltre, la conoscenza, da parte del candidato, della lingua inglese nonché la conoscenza dell'uso del personal computer e dei software applicativi più diffusi nonché la conoscenza, da parte del candidato, delle problematiche e delle potenzialità connesse all'uso degli strumenti informatici in relazione ai processi comunicativi in rete, all'organizzazione e gestione delle risorse e al miglioramento dell'efficienza degli uffici e dei servizi sulla base di quanto stabilisce l'art. 37 del D. Lgs. 165/2001.

13. La Commissione esaminatrice, prima dell'inizio di ciascuna sessione della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato con estrazione a sorte.

14. La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 70/100.

15. Ai soli candidati ammessi alla prova orale sarà inviata apposita comunicazione tramite PEC almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa, con l'espressa indicazione dei voti riportati nelle singole prove scritte.

16. La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.

17. Al termine di ogni seduta la Commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco medesimo, sottoscritto dal Presidente della Commissione e dal segretario, sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet dell'Ordine.

18. Espletate le prove del concorso, la Commissione esaminatrice formerà la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

19. I candidati che abbiano superato la prova orale e intendono far valere i titoli validi ai fini della preferenza, a parità di merito, già indicati nella domanda, dovranno presentare all'Ordine, entro il termine perentorio di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in avranno sostenuto la prova stessa - sotto pena di decadenza dei relativi benefici - l'idonea documentazione, in carta semplice, ovvero le autocertificazioni attestanti il possesso di detti titoli, purché già dichiarati nella domanda di partecipazione, dai quali risulti, altresì, il possesso del titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

20. Il possesso dei predetti titoli potrà essere dimostrato anche mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi e secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

21. A norma dell'art. 71 del citato testo unico, l'Ordine effettuerà idonei controlli, anche a

campione, sulla veridicità delle predette dichiarazioni sostitutive, con le conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e 76, in caso di dichiarazione non veritiere o mendaci.

22. Non saranno presi in considerazione titoli di riserva o preferenza non dichiarati nella domanda di ammissione al concorso.

23. Il ritardo nella presentazione dei documenti o la presentazione dei documenti diversi da quelli prescritti o irregolarmente compilati comporteranno, senza necessità di avviso, la decadenza dai relativi benefici.

24. Sino alla durata dello stato emergenziale da contagio Covid-19, nel caso di espletamento delle prove in presa i candidati dovranno presentarsi i giorni fissati per le prove muniti a pena di esclusione e della documentazione prevista dai Protocolli della Funzione pubblica – pubblicati nel sito internet dell'Ordine - nella sezione Amministrazione Trasparente- che regolano lo svolgimento dei concorsi pubblici ed adottati per fronteggiare l'emergenza sanitaria Covid-19.

Art.7  
(Titoli)

1. I titoli di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

2. Come previsto all'art. 4, comma 3, del presente bando ai titoli verrà attribuita una valutazione di 120 punti così suddivisi:

a) titoli di studio universitari massimo 41 punti

a1) voto di laurea relativo al titolo utile per l'ammissione al concorso, punti 1 per ogni punto superiore alla votazione di 105 e ulteriori punti 2 in caso di votazione di 110 e lode	max punti 7
a2) diploma di laurea (DL) o laurea di primo livello (L), fino a punti 2	max punti 2
a3) laurea specialistica (LS), fino a punti 2	max punti 2
a4) laurea magistrale (LM), fino a punti 2	max punti 2
a5) master universitari di primo livello, per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titolo equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso, in relazione ai crediti formativi riconosciuti, punti 1,5 per ciascuno	max punti 3
a6) master universitari di secondo livello, per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titolo equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso, in relazione ai crediti formativi riconosciuti, punti 2,5 per ciascuno	max punti 5
a7) diploma di specializzazione (DS) fino a punti 8; ove il diploma venga utilizzato quale requisito di ammissione al concorso, ai fini del conteggio del	max punti

periodo di servizio utile, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.P.R. n. 70 del 2013, fino a punti 4	8
a8) dottorato di ricerca (DR) fino a punti 12; ove detto dottorato venga utilizzato quale requisito di ammissione al concorso ai fini del conteggio del periodo di servizio utile, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.P.R. n. 70 del 2013, fino a punti 6	max punti 12

I seguenti altri titoli, per i quali possono essere attribuiti complessivamente punti 9, sono valutabili solo se attinenti alle materie delle prove d'esame, con i seguenti punteggi per ciascun titolo:

a9) titolarità di insegnamenti in corsi di studio, di durata minima semestrale, presso le istituzioni universitarie pubbliche, le università non statali legalmente riconosciute, nonché le istituzioni formative pubbliche o private, autorizzate o accreditate dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca, costituite anche in consorzio, fermo restando quanto previsto dall'art. 38 del d.lgs. n. 165 del 2001, di durata minima semestrale: fino a 6 punti, in relazione alla durata in ore	max punti 6
a10) attività di docenza presso le istituzioni di cui al punto a9): fino a punti 3, in relazione alla durata della docenza	max punti 3

b) abilitazioni professionali massimo 12 punti, valutabili solo se attinenti alle materie delle prove d'esame, in ragione di non più di un titolo per ciascuna dei successivi punti (da b1 a b3) con il punteggio a fianco indicato per ciascun titolo

b1) abilitazione professionale conseguita previo superamento di esame di abilitazione di Stato, per sostenere il quale è stato richiesto uno dei titoli universitari richiesti da bando per l'ammissione al concorso	max punti 8
b2) abilitazione professionale conseguita previo superamento di esame di abilitazione di Stato, per sostenere il quale è stato richiesto uno dei titoli di studio universitario di cui al punto a), diverso da quelli necessari per l'ammissione al concorso, purché attinente alle materie delle prove d'esame, punti 1 per ciascuna abilitazione, fino a punti 2, in relazione all'attinenza alle materie delle prove d'esame	max punti 2
b3) abilitazioni, diversa da quelle di cui ai punti b1 e b2, all'insegnamento nelle scuole statali secondarie superiori per il conseguimento della quale è stato richiesto uno dei titoli di studio utile per l'accesso al concorso, punti 1 per ciascuna abilitazione, fino a punti 2, in relazione all'attinenza alle materie delle prove d'esame	max punti 2

c) titoli di carriera e di servizio punteggio massimo 50 punti

c1) rapporti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato, con effettivo e formale inquadramento in una qualifica, area o categoria per il cui accesso dall'esterno era o è richiesto il possesso di titoli di studio universitari di cui al precedente punto a), per i quali è attribuibile un punteggio massimo di 1,5 punti per anno, fino a punti 30; le anzianità di ruolo nella qualifica dirigenziale nonché i rapporti lavoro con incarico dirigenziale a tempo determinato sono valutati con un punteggio fino a 3 punti per anno; i servizi prestati in qualifica o incarico equiparati a quelli dirigenziali sono valutati come tali solo se tale equiparazione è stabilita, anche ai fini giuridici, da un'espressa disposizione normativa, che va richiamata dalla Commissione esaminatrice nel relativo verbale.	max punti 30
--	--------------------

<p>c2) incarichi, che presuppongono un particolare competenza professionale, conferiti con provvedimenti formali, sia dall'Amministrazione pubblica di appartenenza, sia da altri soggetti pubblici, su designazione dell'Amministrazione pubblica di appartenenza, per i quali è attribuibile un punteggio fino a un massimo di punti 10, secondo quanto di seguito specificato:</p> <p>- fino a un massimo di punti 2 per ogni incarico conferito dall'Ordine pubblica di appartenenza; - fino a un massimo di punti 2,5 per ogni incarico conferito da altri soggetti pubblici</p>	<p>max punti 10</p>
<p>c3) lavoro originale prodotto nell'ambito del servizio prestato ai sensi della lettera c1, ovvero dell'incarico di cui alla lettera c2, che presupponga e dimostri una particolare competenza professionale, oltre quella ordinaria richiesta per la qualifica o profilo di inquadramento, per il quale è attribuibile un punteggio massimo di 5 punti secondo quanto di seguito specificato:</p> <p>- Punti 1 per ogni lavoro prodotto nell'ambito del servizio prestato ai sensi della lettera c1; punti 0,5 per ogni lavoro prodotto nell'ambito dell'incarico di cui alla lettera c2.</p>	<p>max punti 5</p>
<p>c4) inclusione in graduatoria finale di concorso pubblico per esami scritti e orali o per titoli ed esami scritti e orali o a seguito di corso-concorso per esami scritti e orali, purché non seguito dall'assunzione in servizio, bandito da organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, autorità indipendenti ovvero amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'assunzione in qualifica dirigenziale, per l'accesso alla quale uno dei titoli di studio universitari richiesti per l'ammissione al presente concorso: fino a 5 punti in relazione all'attinenza, desumibile dalle materie d'esame.</p>	<p>Max punti 5</p>

d) pubblicazioni scientifiche massimo 8 punti

<p>d1) le pubblicazioni scientifiche sono valutabili nel loro complesso in relazione al grado di attinenza con i compiti demandati dalla legge e dai regolamenti di organizzazione all'Agenzia italiana del farmaco e con la qualifica dirigenziale da attribuire.</p> <p>Ciascun candidato potrà produrre per la valutazione fino a un massimo di n. 2 pubblicazioni, che saranno valutate in relazione alla loro inerenza con le materie oggetto delle prove d'esame.</p>	<p>max punti 8</p>
---	----------------------------

8. I titoli di carriera e di servizio di cui alla predetta lettera c) sono valutabili esclusivamente se conseguiti o svolti presso organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, le autorità indipendenti ovvero le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

9. I servizi prestati con rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche sopra indicate sono computati, per quelli a tempo indeterminato, secondo l'anzianità di ruolo e, per quelli a tempo determinato, dalla data di assunzione in servizio; i periodi prestati con rapporto di lavoro a tempo parziale, sono valutati in relazione alla percentuale di prestazione di lavoro prestato.

10. Per la valutazione dei titoli di carriera e di servizio, di cui alla menzionata lettera c), si applicano anche i seguenti principi:

- a) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
- b) in caso di servizi o rapporti di lavoro contemporanei, è valutato quello più favorevole al candidato;
- c) qualora non vengano dichiarati gli esatti termini temporali di inizio e fine di ciascun rapporto

di lavoro subordinato, saranno valutati, in carenza del giorno di inizio o di fine, un solo giorno del mese; in carenza del mese di inizio o di fine, un solo giorno dell'anno.

11. I servizi militari di leva sono valutati solo se prestati in gradi e ruoli per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari di cui al punto a); i servizi di leva prestati in costanza di rapporto di lavoro con i soggetti pubblici di cui al punto c4), sono valutati come prestati nella qualifica di ruolo di appartenenza.

12. Ai fini del punteggio per i titoli di cui al punto c1), è valutabile esclusivamente il periodo di servizio ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 7, comma 1, del D.P.R. n. 70 del 2013 come requisito di ammissione al concorso

## Art. 8

### *(Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria finale)*

1. Espletate le prove del concorso, la Commissione esaminatrice formula la graduatoria di merito sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun candidato in ciascuna prova scritta e nella prova orale.

2. In caso di parità di punteggio si applicano le disposizioni previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Qualora, a conclusione delle operazioni di valutazione dei citati titoli preferenziali, due o più candidati si classifichino nella stessa posizione, sarà preferito il candidato più giovane di età, ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge n. 191/1998.

4. La graduatoria concorsuale verrà formata nel rispetto delle vigenti norme legislative in materia di preferenza e precedenza di nomina.

5. Riconosciuta la regolarità del procedimento concorsuale, con deliberazione del Consiglio dell'Ordine, sarà approvata la graduatoria generale di merito e quella del vincitore del concorso.

6. La graduatoria sarà pubblicata nel sito internet dell'Ordine in sezione Amministrazione Trasparente.

7. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrono i termini per eventuali impugnative.

8. La graduatoria, immediatamente efficace dalla data della sua pubblicazione ha validità biennale dalla data medesima, secondo le prescrizioni vigenti in materia (art. 35 comma 5 ter D. Lgs 165/2001 modificato dall'art. 1 co. 149 della legge 160/2019).

8. Della graduatoria è data notizia al vincitore a mezzo PEC.

## Art. 9

### *(Accertamento del possesso dei requisiti per la costituzione del rapporto di impiego)*

1. I candidati che risulteranno utilmente collocati in graduatoria, ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti dovranno presentare o far pervenire a mezzo PEC entro il termine perentorio che verrà loro comunicato e comunque prima della stipula del contratto individuale di lavoro, i documenti che saranno richiesti, ovvero la dichiarazione sostitutiva di certificazione nei casi consentiti dalla legge.

## Art. 10

### *(Assunzione del vincitore)*

La costituzione del rapporto di lavoro del vincitore, avverrà mediante la sottoscrizione di contratto individuale, sulla base delle disposizioni regolamentari e di contrattazione collettiva vigente all'atto dell'assunzione, ivi comprese quelle riguardanti il trattamento economico, l'attività formativa, prevista dalla normativa vigente e il periodo di prova.

2. Dalla data di sottoscrizione del contratto, decorreranno gli effetti giuridici ed economici connessi all'instaurazione del rapporto di lavoro.

3. Il vincitore del concorso che non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno indicato per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e per la conseguente assunzione in servizio, sarà considerato rinunciatario e dichiarato decaduto dalla nomina stessa.
4. Il vincitore del concorso immesso in servizio è soggetto ad un periodo di prova della durata di 6 (sei) mesi così come previsto dalle disposizioni vigenti. L'esperienza della prova elemento essenziale per il perfezionarsi del rapporto di lavoro con l'OMCEO di Padova. Possono essere esonerati dal periodo di prova i dirigenti che lo abbiano già superato nella stessa qualifica presso altra Pubblica Amministrazione.
5. La nomina in prova e l'immissione in servizio del vincitore sarà disposta con riserva di accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego prescritti dall'art. 2 del presente bando.
6. Sarà annullata la nomina conferita ai candidati nei cui confronti venga successivamente accertata la mancanza di taluno dei requisiti di cui sopra.
7. Al momento dell'assunzione, il vincitore deve inoltre presentare una dichiarazione circa l'insussistenza delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni.
8. Anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, il vincitore del concorso è tenuto a frequentare cicli di attività formativa che comprendono un periodo di attività didattica ed un periodo di applicazione pratica in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

#### Art. 11

##### *(Trattamento dei dati personali)*

1. L'OMCO di Padova in qualità di Titolare del Trattamento comunica che il trattamento dei dati personali che riguardano i candidati, direttamente forniti dagli stessi in sede di partecipazione al bando o acquisiti presso terzi in conformità alla legge, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività connesse alla selezione del personale e alle formalità relative alla eventuale assunzione.
2. Rispetto a questi trattamenti il conferimento dei dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica.
3. Il trattamento dei dati personali, anche mediante l'ausilio di strumenti elettronici, avverrà ad opera di dipendenti dell'Ordine e della Commissione esaminatrice opportunamente autorizzati ed istruiti, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche nel caso di eventuale comunicazione a terzi.

#### Art. 12

##### *(Accesso agli atti)*

L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali è escluso fino alla conclusione della relativa procedura, fatta salva la garanzia della visione degli atti, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

#### Art. 13

##### *(Disposizioni finali - Norme di salvaguardia)*

1. Nel caso in cui, nel corso dell'iter concorsuale, sopraggiungano nuove discipline normative o contrattuali, le stesse troveranno immediata applicazione, restando preclusa la possibilità per l'Ordine di emanare un provvedimento finale sulla scorta delle leggi previgenti. Per quanto non previsto dal presente bando valgono le disposizioni sullo

svolgimento dei concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 272 del 24 settembre 2004 nonché le norme contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994 e successive modificazioni ed integrazioni per le parti non incompatibili.

2.L'Ordine si riserva la facoltà di revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali ovvero di sospendere o non procedere all'assunzione del vincitore, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, l'assunzione di personale.

3.Avverso il presente bando di concorso è proponibile, in via amministrativa, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione, ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero, in sede giurisdizionale, impugnazione al Tribunale amministrativo competente entro sessanta giorni dalla stessa data.

4.L'estratto inerente al presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – Concorsi ed esami.

IL PRESIDENTE  
*Dott. Domenico Maria Crisarà*  
